



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 13 GIU. 2024

OGGETTO: stipula della convenzione attiva con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per prestazioni ambulatoriali e di pronto soccorso da parte di medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13 GIU. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli introiti/oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto Economico del Bilancio dell'anno 2024 n. 41001000039 "ALPA Consulenze ATS/ASST Regione" pari a complessivi introiti di € 89.600,00, per il periodo 17/06/2024 – 30/09/2024;
- ai Conti Economici del Bilancio dell'anno 2024 pari a complessivi oneri di € 85.120,00 per il periodo 17/06/2024 – 30/09/2024, così ripartiti:
 - n. 53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo" per € 3.216,93;
 - n. 51004000031 "compensi A.L.P. consulenze ATS/ASST/IRCCS REGIONE" per € 71.245,81;
 - n. 53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi" per € 3.562,30.
 - n. 51004000048 "oneri su LI.BE" per € 765,63;
 - n. 55500100018 "IRAP Libera Professione" per € 6.329,33;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 13 GIU. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27/12/2006 n. 30, art. 1, comma 2, lett. a), come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamate:

- la DGR del 26/09/2022 n. XI/7013 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR"*, che prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, fissando limitatamente alle specialità carenti in Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria, la tariffa oraria di € 100,00 (oltre al rimborso spese nella quantità prevista dal regolamento aziendale), stabilendo altresì una trattenuta massima per costi del 15%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- la DGR del 13/12/2023, n. XII/1514 *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* che, ai fini del contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, aggiorna quanto previsto dalla precedente DGR n. XI/7013/2022, prevedendo quanto segue:
 - per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 13 GIU. 2024

- per le convenzioni stipulate ai sensi della DGR n. XI/7013 del 26/09/2022, le tariffe previste per medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina di Emergenza Urgenza vengono aggiornate ad € 120,00 (rispetto ad € 100,00 stabilito nella DGR n. XI/7013/2022) e viene determinato per la prima volta in € 100,00 il compenso orario per tutte le altre specialità;

Premesso che le Aziende Sanitarie Lombarde in ossequio alle linee guida regionali testé richiamate, al fine di sopperire alla mancanza di personale medico nelle more della conclusione delle procedure di selezione in itinere, ricorrono alla necessaria collaborazione tra Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale;

Evidenziato che le collaborazioni tra Enti Pubblici del SSL possono essere attivate in osservanza delle condizioni economiche di cui all'Allegato 2 (pag. 2) della DGR n. XII/1514/2023, e, nello specifico, per la specialità di Ortopedia e Traumatologia ad € 100,00 lordi/ora;

Visti:

- il CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, in particolare, l'art.91, comma 2 che stabilisce che *“Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:*
 - a) *In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:*
 - *i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;*
 - *il compenso e le modalità di svolgimento”;*
- le *“Linee Guida in materia di attività libero professionali intramuraria”*, approvate con DGR XI/3540/2020 che, al paragrafo 4.4, prevedono la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, oggi trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021, tra le attività rientranti nella disciplina dell'attività libero professionale intramuraria;

Richiamati:

- il *“Regolamento Aziendale per l'attività Libero Professionale Intramuraria”*, approvato con deliberazione del Direttore Generale del 24/11/2022 n. 553, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui all'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità, trasposta nell'art. 89, comma 1, lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;
- la procedura del sistema qualità aziendale PAC 5.5 *“Attività libero professionale ed attività per solventi”*, approvata con deliberazione del 16/10/2019 n. 576, che regola l'attività istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'atto convenzionale con Enti esterni, secondo la specifica normativa soprarichiamata;

Dato atto che:

- la Fondazione IRCSS Policlinico di Milano, al fine di sopperire alla carenza di personale dirigente medico, ha richiesto la disponibilità alla stipula di specifico accordo convenzionale,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 13 GIU. 2024

della durata di sei mesi, per l'esecuzione di prestazioni specialistiche in Ortopedia da parte di dirigenti medici di questa ASST per la copertura di turni infrasettimanali diurni in Pronto Soccorso e ambulatoriali;

- l'ASST Gaetano Pini – CTO, in data 23/04/2024, ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse rivolto ai propri dirigenti medici di Ortopedia e Traumatologia con rapporto di lavoro esclusivo, al fine di verificarne la disponibilità, con scadenza il 06/05/2024;
- ad esito della suddetta manifestazione di interesse ed acquisite le disponibilità da parte dei dirigenti medici delle UU.OO.CC. afferenti il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, in data 13/05/2024, questa ASST ha manifestato alla Fondazione IRCSS Policlinico di Milano la disponibilità alla stipula dell'atto convenzionale per la copertura dei turni infrasettimanali diurni in Pronto Soccorso ed ambulatoriali di ortopedia e traumatologia di massimo 8 ore/die;

Visto il testo di convenzione predisposto dagli uffici competenti e condiviso tra le parti in data 11/06/2024, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente esplicitati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO l'impegno a:
 - garantire con il proprio personale dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo la copertura dei turni sotto riportati, sulla base della disponibilità dei propri dirigenti medici, per prestazioni di ortopedia e traumatologia:
 - turni in Pronto Soccorso dal lunedì al venerdì (9.00-17.00);
 - turni ambulatoriali dal martedì al giovedì (08.00 – 16.00);
 - garantire al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere;
- per la Fondazione IRCSS Policlinico l'impegno a:
 - corrispondere all'ASST Gaetano Pini - CTO un compenso onnicomprensivo lordo orario di € 100,00, nel rispetto di quanto statuito nella DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, così come integrata dalla DGR n. XII/2003/2024;
 - corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO gli importi dovuti anche per le ore eccedenti il turno di 8 ore/die, eventualmente erogate per fronteggiare esigenze contingenti ed indifferibili connesse all'esecuzione delle prestazioni assistenziali;
 - garantire la copertura assicurativa per danni arrecati a terzi e/o subiti dal personale interessato derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione;

Dato atto che le prestazioni oggetto di convenzione saranno svolte dai professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, garantendo l'assolvimento del debito orario mensile contrattuale, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che deve essere garantita prioritariamente, così come stabilito dall'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021;

Dato atto altresì che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni dell'art. 14 della Legge 30/10/2014, n. 161 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo del personale, la cui verifica, tramite controllo documentale, è demandata alla UOC Affari Generali e Legali;

Atteso che il Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio provvederà al monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alle rispettive Strutture;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 13 GIU. 2024

Considerato che l'introito e il costo complessivo stimati, derivanti dal presente provvedimento, rispettivamente pari a € 89.600,00 ed € 85.120,00 per l'esercizio di competenza, sono annotati ai conti di Bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito dall'art. 91, comma 3, del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 e dalla DGR del 13/12/2023, n. XII/1514;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio, conservati in atti;

Dato atto che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 30/09/2024 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi e fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione attiva con la Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la copertura di turni in Pronto Soccorso ed ambulatoriali di ortopedia e traumatologia infrasettimanali diurni di massimo 8 ore/die, nell'ambito della collaborazione tra Enti Pubblici del SSR, ex D.G.R n. XII/1514/2023 e n. XII/2003/2024, volta al potenziamento dei servizi sanitari regionali;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione attiva con la Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la copertura di turni in Pronto Soccorso ed ambulatoriali di ortopedia e traumatologia infrasettimanali diurni, di massimo 8 ore, nell'ambito della collaborazione tra Enti Pubblici del SSR, ex D.G.R n. XII/1514/2023 e n. XII/2003/2024, volta al potenziamento dei servizi sanitari regionali;
2. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione al 30/09/2024 e sarà rinnovabile nel caso vi siano i presupposti organizzativi e fatta salva comunque la facoltà dell'ASST Gaetano Pini – CTO di recedere anticipatamente dal contratto per prioritarie esigenze istituzionali;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 13 GIU. 2024

3. di dare atto che le prestazioni oggetto di convenzione, saranno svolte da professionisti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in regime di libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale che l'ASST deve complessivamente garantire;
4. di dare atto altresì che l'erogazione delle attività in argomento è subordinata al rispetto delle disposizioni della Legge 30/10/2014, n. 161, articolo 14 e del vigente CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 in tema di fruizione del riposo del personale, la cui verifica, tramite controllo documentale, è demandata alla UOC Affari Generali e Legali;
5. di demandare al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio il monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alle rispettive Strutture;
6. di dare atto che l'introito e il costo complessivo stimati, derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente € 89.600,00 ed € 85.120,00 sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio anno 2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Luigi Ortaglio
Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa
2024-1.1.3/2.7



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 306 del 13 GIU. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 13 GIU. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Tzupoli

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI ORTOPEDIA E

TRAUMATOLOGIA

Tra

La **Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F./P.IVA 04724150968, nella persona del Dott. Matteo Stocco, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede (di seguito Fondazione)

e

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO** (di seguito per brevità ASST Gaetano Pini – CTO), con sede legale in Milano, P.zza Cardinal Ferrari,1 – C.F./P.IVA. 09320530968, nella persona del legale rappresentate, Dr.ssa Paola Lattuada, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso detta sede (di seguito ASST Gaetano Pini - CTO);

premesso che:

- la DGR n. XI/7013 del 26/09/2022 *“Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR”*, prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, con particolare riguardo alle specialità carenti quali Anestesia e Rianimazione, Medicina D'Urgenza e Psichiatria, indicate nella succitata DGR;
- la DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 *“Approvazione delle Linee Guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi”* che, ai fini del contenimento

dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, conferma quanto previsto dalla DGR n. XI/7013/2022 ad eccezione di quanto segue:

- *a) per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;*
- *b) per le convenzioni stipulate ai sensi della DGR n. XI/7013 del 26.09.2022 si aggiornano le tariffe previste, tra gli altri, per i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore prevedendo un compenso orario lordo di € 120,00;*
- la Fondazione, con nota dell'8/5/2024 ha chiesto, al fine di sopperire alla mancanza di personale, la collaborazione dell'ASST Gaetano Pini - CTO della durata di sei mesi per le seguenti attività:
 - turni in Pronto Soccorso dal lunedì al venerdì (9.00-17.00);
 - turni ambulatoriali dal martedì al giovedì (08.00 – 16.00)
- l'ASST Gaetano Pini – CTO, in data 23/04/2024 ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse rivolto ai propri dirigenti medici di ortopedia e traumatologia al fine di verificare la disponibilità all'erogazione delle prestazioni richieste, con scadenza il 06/05/2024;
- l'ASST Gaetano Pini – CTO, con nota del 14/05/2024, previa acquisizione della disponibilità da parte degli Dirigenti Medici afferenti le UU.OO.CC afferenti il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, con rapporto di lavoro esclusivo, ha manifestato la disponibilità alla stipula della convenzione di che trattasi per la copertura di:
 - turni di Pronto Soccorso di massimo 8 ore /die (09:00 – 17:00 lunedì-venerdì);

- turni ambulatoriali di massimo di 8 ore /die (08:00-16:00 martedì - giovedì).

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

L'ASST Gaetano Pini - CTO è disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative ed istituzionali, ad avviare una collaborazione con la Fondazione per la copertura dei turni di Pronto Soccorso e ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da effettuarsi sulla base delle disponibilità degli stessi, da comunicarsi preventivamente al Direttore della SC di Ortopedia e Traumatologia della Fondazione.

L'ASST Gaetano Pini – CTO si riserva, nel corso del rapporto convenzionale, di manifestare eventuali variazioni, in aumento, delle disponibilità espresse in relazione alle esigenze organizzative delle Unità Operative coinvolte.

I Turni devono essere trasmessi anticipatamente (entro il 20 del mese antecedente) alla DMP del Presidio Ospedaliero Pini (direzione.medica@asst-pini-cto- Referente Dr.ssa Federica Palumbo), al fine di verificare che la suddetta programmazione non confligga con quella inerente all'attività istituzionale dei professionisti interessati.

ART. 2

Le prestazioni richieste saranno garantite al di fuori dell'orario di servizio dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso le UU.OO.CC. Ortopedia e Traumatologia dell'ASST Gaetano Pini - CTO compatibilmente con i periodi di riposo previsti dalla legge 161/2014.

Le DGR richiamate in premessa prevedono la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione

di tutto il personale che eroga le prestazioni.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST Gaetano - Pini CTO.

ART. 3

In applicazione delle nuove tariffe di cui all'allegato 2 della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, così come integrata dalla DGR n. XII/2003/2024, la Fondazione, per le prestazioni rese, corrisponderà all'ASST Gaetano Pini - CTO un importo pari a € 100,00/lordi orarie comprensive dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio.

La Fondazione corrisponderà all'ASST Gaetano Pini – CTO gli importi dovuti anche per le ore eccedenti il turno di 8 h, eventualmente erogate per far fronte ad esigenze contingenti ed indifferibili connesse all'esecuzione delle prestazioni assistenziali.

Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

Ai sensi del combinato disposto della DGR n. XI/7013 del 26.09.2022 e della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, in deroga al regolamento aziendale ALPI dell'ASST Gaetano Pini-CTO, si applica una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge e dal CCNL Area Sanità.

La Fondazione garantirà al personale medico dell'ASST Gaetano Pini -CTO fruizione, tramite badge, dei seguenti servizi accessori: parcheggio e dotazione camici e dispositivi medici di protezione individuale, oltre alla fruizione del servizio mensa, previo acquisto dei buoni pasto, alle tariffe previste dal vigente Regolamento Aziendale.

ART. 4

L'ASST Gaetano Pini - CTO comunicherà i nominativi del personale medico che svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione alla Direzione Medica di Presidio tramite mail all'indirizzo: direzione.presidio@policlinico.mi.it

Il personale verrà dotato di apposito badge per la rilevazione delle presenze e verrà abilitato all'utilizzo della carta CRS-SISS per l'accesso ai gestionali aziendali specifici, previa adeguata formazione.

ART. 5

La Fondazione, luogo di esecuzione delle prestazioni, provvederà a trasmettere con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo, alla S.C. Accoglienza – CUP – Monitoraggio L.P. dell'ASST Gaetano Pini – CTO, il prospetto delle prestazioni, delle ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata dai Dirigenti Medici, controfirmato dai medesimi per presa visione, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tale documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it.

A seguito di tale nota, la UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dell'ASST Gaetano Pini – CTO provvederà ad emettere la fattura elettronica.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio di IPA,
- Codice Fiscale.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su apposito conto corrente di contabilità speciale dello Stato avente le seguenti coordinate:

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO

conto corrente n. 100000046010

presso Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Cod. ABI: 03069, cod. CAB: 09454, cod. CIN: S

cod. IBAN: IT21 S030 6909 4541 0000 0046010

cod. BIC/SWIFT: BCITITMM

specificando nella causale la fattura di riferimento.

In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

L'ASST prima del versamento delle competenze in favore dei professionisti, dovrà provvedere ad effettuare le trattenute previste dalla suindicata DGR n. XII/1514 del 13/12/2023.

ART. 6

La Fondazione provvederà, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) e/o subiti dal personale interessato, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL, ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il Dirigente Medico.

L'ASST Gaetano Pini - CTO garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere.

ART. 7

Le parti dichiarano:

- di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente quest'ultimo confluito nei vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione - PIAO;

- di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 8

Le Parti convengono che per l'esecuzione della convenzione **l'ASST GAETANO PINI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, è nominato "Responsabile esterno del Trattamento".

Le Parti convengono che il Responsabile è in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei dati personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la riservatezza, la completezza e l'integrità dei dati personali trattati, nonché circa le norme che disciplinano la protezione dei dati personali.

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile costituiscono parte integrante della presente Convenzione (**Allegato 1**).

Resta inteso che il Titolare ha facoltà di modificare, sostituire o aggiungere istruzioni di trattamento per tutta la durata del trattamento dei dati personali.

Le istruzioni saranno sempre documentate e rese per iscritto, anche tramite supporto elettronico.

Laddove le esigenze contingenti richiedano forma diversa, le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno oggetto di formalizzazione scritta non appena possibile.

Qualora le istruzioni fornite siano, a parere del Responsabile, in contrasto con il GDPR o altre disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dovrà immediatamente informare il Titolare.

Il Responsabile si impegna ad uniformarsi alle disposizioni del GDPR, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina.

Nello svolgimento delle attività di trattamento oggetto, il Responsabile tratta i dati personali nella misura funzionale alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione e adotta tutte le misure opportune ai sensi dell'art. 32 GDPR.

Il Responsabile garantisce che il personale da esso impiegato è vincolato alla confidenzialità e che lo stesso è formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e puntualmente istruito sulle modalità di esecuzione di tali attività.

Salva l'eventuale nomina di Sub-responsabili, il Responsabile si impegna a non comunicare a terzi né a diffondere per qualsiasi ragione i dati personali senza l'autorizzazione del Titolare, a meno che tale comunicazione non sia necessaria per adempiere obblighi di legge o per ottemperare a un ordine dell'autorità. In tali ipotesi, il Responsabile avviserà tempestivamente per iscritto il Titolare prima di ottemperare a qualsiasi richiesta di comunicazione, salvo che al Responsabile sia proibito da disposizioni normative vigenti.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR, anche tramite ispezioni realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere a locali di pertinenza del Responsabile, supportato e accompagnato dal personale indicato dal Responsabile, ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento. Tali ispezioni potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Il Responsabile si impegna collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste dell'Autorità competente.

Il Responsabile si obbliga, altresì, a prestare assistenza al Titolare, nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato) e 35 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – al riguardo, si rimanda alla **sezione 2** al presente accordo) GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.

Il Responsabile si impegna a prestare la propria collaborazione per agevolare i Titolari del Trattamento nel garantire il soddisfacimento dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 – 22 GDPR.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare l'estratto del Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR relativo ai trattamenti eseguiti su sua istruzione.

È fatto divieto al Responsabile di utilizzare, consultare, accedere o porre in essere qualsiasi altro trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle relative al rapporto contrattuale con il Titolare.

Per i trattamenti concernenti dati personali che esulano dall'ambito della presente Convenzione, Titolare e Responsabile danno atto e convengono che ognuna agisce in qualità di autonomo Titolare e sotto la propria distinta responsabilità.

Il Responsabile dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali correlato alla presente Convenzione e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alle necessità dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (con riguardo ai propri dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati.

Il Responsabile è autorizzato a nominare ulteriori Responsabili del trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei trattamenti oggetto del presente accordo e si impegna, altresì, a comunicare immediatamente al Titolare il nome di eventuali ulteriori fornitori di cui intenda avvalersi nell'espletamento dell'incarico ai fini dell'esercizio del diritto di opposizione, che potrà essere comunicata anche a mezzo di posta elettronica.

Il Titolare si riserva il diritto di verificare i Sub-Responsabili e di esercitare il proprio diritto di opposizione qualora i soggetti designati non appaiano in grado

di garantire il rispetto della normativa vigente e degli obblighi assunti dal Responsabile.

Il Responsabile si obbliga altresì ad individuare tali operatori tra i soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e venga altresì garantita la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile si obbliga inoltre a stipulare con tali operatori un accordo scritto atto a garantire un grado di protezione pari a quello proprio delle disposizioni della presente Convenzione, con particolare attenzione al diritto di ispezione e verifica, nonché a verificare il rispetto delle prescrizioni in oggetto ed a fornire al Titolare evidenza delle verifiche condotte, su richiesta, ex art. 28, paragrafo 1, GDPR.

Il Responsabile, anche nell'ambito dei sub-affidamenti, non può trasferire i dati personali oggetto dei trattamenti verso le destinazioni di cui all'articolo 44 GDPR senza l'autorizzazione espressa e preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a rivolgere al Titolare la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei dati in Paesi Extra-UE fornendo la documentazione attestante la legittimità del trasferimento nel rispetto del GDPR. Il Titolare rilascia l'autorizzazione di cui sopra a suo insindacabile giudizio e comunque previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al capo V del GDPR.

Le Parti concordano che, con l'accettazione della presente clausola (che rappresenta l'atto di formalizzazione di cui all'art. 28 GDPR), il Responsabile del Trattamento accetta l'incarico che gli è conferito dal Titolare.

Il Responsabile prende altresì atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo

professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovranno essere preventivamente segnalati al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

La presente nomina a Responsabile Esterno del trattamento ha validità per tutta la durata delle operazioni di trattamento descritte ai paragrafi che precedono e, in ogni caso, per tutta la durata della Convenzione.

Nel caso in cui termini, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale esistente tra le parti quale presupposto della presente nomina, quest'ultima si intenderà revocata e comunque non produrrà più alcun effetto.

Al momento della cessazione della Convenzione, il Responsabile si impegna a restituire e cancellare tutti i dati trattati per conto del Titolare nello svolgimento delle attività ad esso affidate.

ART. 9

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Gaetano Pini - CTO e della Fondazione.

ART. 10

La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30/09/2024.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 11

L'ASST Gaetano Pini-CTO si riserva sin d'ora la facoltà di recedere

anticipatamente, con preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per garantire la corretta funzionalità della propria organizzazione e il soddisfacimento prioritario delle esigenze istituzionali.

L'ASST Gaetano Pini - CTO si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili;
- la Fondazione non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;

ART. 12

La Fondazione garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento ed, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini - CTO.

ART. 13

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico della Fondazione, che corrisponderà la stessa in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666/2005 del 7.10.2005.

ART. 14

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

ART. 15

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione,

si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Milano.

La presente convenzione consta di n. 21 pagine e di n. 15 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti contraenti.

Per la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO

IL DIRETTORE GENERALE Dott.sa Paola Lattuada

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

SEZIONE 1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico** CHE SONO IN CARICO A **ASST GAETANO PINI – CTO** DESIGNATA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI.

Nome Trattamento	Descrizione	Tipologia di dati trattati	Modalità di trattamento	Principali trattamenti
TRATTAMENTO DATI PERSONALI	TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI UTENTI/PAZIENTI DEL TITOLARE	DATI ANAGRAFICI E SANITARI	ATTRAVERSO MEZZI CARTACEI ED ELETTRONICI	RACCOLTA, REGISTRAZIONE LAVORAZIONE ARCHIVIAZIONE

La precedente tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina. Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente Atto di nomina, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento.

Categorie di interessati

UTENTI / PAZIENTI

Finalità del trattamento

PRESTAZIONI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Durata del trattamento

La durata è definita mediante accordo contrattuale tra le Parti o fino all'espletamento delle attività oggetto della presente nomina.

SEZIONE 2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMPARTITE DA **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico** IN QUALITA' DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO A **ASST GAETANO PINI** DESIGNATA RESPONSABILE DEI TRATTAMENTI DI CUI AL SUDETTO ATTO DI NOMINA

Il **Responsabile** del trattamento è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il **Responsabile** è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati e conservando gli stessi in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello occorrente alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati, e provvedendo, quando necessario, alla loro rettifica e aggiornamento.

Il **Responsabile** non tratterà i dati personali oggetto dell'incarico per ulteriori finalità.

Il **Responsabile** del trattamento si obbliga a svolgere l'incarico nel rispetto delle istruzioni sul trattamento dei dati personali che vengono fornite, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili anche ai propri dipendenti ed ai collaboratori esterni.

Il **Responsabile** al fine di agevolare la tempestiva collaborazione con il Titolare del Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'incarico oggetto del presente accordo, indica nella persona del Privacy Officer o del DPO dell'**ASST Gaetano Pini** il punto di contatto (PDC) al quale il Titolare potrà fare riferimento per ogni comunicazione necessaria o comunque connessa all'esecuzione degli obblighi contrattuali previsti dal presente accordo.

Il **Responsabile** è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare del trattamento.

I server e le infrastrutture informatiche utilizzate per l'esecuzione dei trattamenti di dati personali da parte del **Responsabile** si devono trovare all'interno della Comunità Europea e lo stesso vincolo si applica per i server degli ulteriori Responsabili eventualmente nominati secondo quanto previsto dal paragrafo 5 del presente accordo.

Il Responsabile, anche nell'ambito dei sub-affidamenti, non può trasferire i dati personali oggetto dei trattamenti verso le destinazioni di cui all'articolo 44 GDPR senza l'autorizzazione espressa e preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a rivolgere al Titolare la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei dati in Paesi Extra-UE fornendo la documentazione attestante la legittimità del trasferimento nel rispetto del GDPR e del presente Atto di nomina.

Il Titolare rilascia l'autorizzazione di cui sopra a suo insindacabile giudizio e comunque previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al capo V del GDPR. Laddove vengano stipulati accordi relativi al trasferimento transnazionale di dati personali, come, a titolo esemplificativo, Contratti con clausole standard, Norme vincolanti d'impresa o il trasferimento dei dati avvenga secondo Regole Privacy transnazionali, anche tali documenti e l'identità dei paesi o la descrizione delle circostanze in cui i citati accordi sono applicabili verranno debitamente comunicate al Titolare del trattamento.

Il **Responsabile** del Trattamento metterà a disposizione del Titolare anche il contratto o il diverso atto vincolante secondo il Diritto dell'Unione o dello Stato Membro con cui l'ulteriore Responsabile del trattamento si è obbligato nei confronti dell'**ASST Gaetano Pini** o è stato comunque individuato.

Il **Responsabile** informerà il Titolare in tempo breve e, comunque, non oltre giorni 5, di ogni cambiamento in relazione a quanto sopra. In tali casi, il Titolare avrà il diritto di formulare la propria opposizione o di recedere dal contratto con efficacia immediata.

In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali.

Il **Responsabile** deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal **Titolare**. Le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il **Responsabile**, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al **Titolare**, ai sensi dell'art. 33, par. 2 Reg. UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

A tal fine, il Responsabile si impegna a comunicare nel termine più breve dalla scoperta e, comunque, non oltre 24 ore da questa, ogni accesso non autorizzato ai dati personali nonché ogni accesso non autorizzato agli strumenti elettronici impiegati per l'esecuzione del trattamento o, comunque, ogni accesso non autorizzato verificatosi presso le strutture del Responsabile che abbiano causato la perdita, la modifica o la rivelazione non dovuta di dati personali.

Nell'ipotesi di violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Responsabile si doterà di un registro contenente una descrizione dell'evento, del periodo di estensione dello stesso, delle conseguenze prodotte, del nominativo di colui che lo ha riportato oltre che dei soggetti a cui è stato comunicato, della descrizione delle azioni messe in atto per la risoluzione dell'evento (compresa l'indicazione della persona responsabile e i dati recuperati) nonché contenente l'indicazione che è stata cagionata la perdita, la rivelazione o la alterazione di dati personali.

Il Responsabile si impegna inoltre, nei limiti delle proprie competenze, ad adottare, d'intesa con il Titolare, tempestivamente tutte le azioni di contrasto per il contenimento e la mitigazione degli effetti della violazione e ad assistere il Titolare, se richiesto, nella redazione della notifica della violazione all'Autorità di Controllo competente o nella comunicazione agli Interessati coinvolti, a norma degli artt. 33 e 34 GDPR.

Il **Responsabile** implementerà un sistema di gestione del controllo degli accessi ai sistemi e ai dati personali trattati fornendo al Titolare del trattamento nominato, ove occorre, il controllo della gestione degli accessi, ad esempio attribuendo i diritti da amministratore o la gestione delle utenze d'accesso da terminare.

Nelle ipotesi in cui più di una persona abbia accesso ai dati personali archiviati, ognuna di esse verrà dotata di un'autonoma "username" da utilizzare per l'identificazione, autenticazione e per l'individuazione dei livelli di autorizzazione.

Il Responsabile porrà in essere procedure aziendali per la registrazione degli utenti e per la loro de-registrazione, contenenti precise istruzioni per fronteggiare la compromissione del controllo degli accessi da parte degli utenti o degli altri dati relativi alla registrazione (ad es. a causa della compromissione delle credenziali di accesso dell'utente, come nel caso di mal funzionamento o la compromissione di password dovuta a rivelazione involontaria).

Il Responsabile fornirà ogni opportuna e necessaria informazione al Titolare del trattamento in merito all'uso di sistemi di crittografia per la protezione dei dati personali e provvederà altresì a collaborare con il Titolare, fornendo ove necessario ogni necessaria informazione, nel consentire l'applicazione da parte di questi dello stesso livello di protezione dei dati personali.

Il Titolare impiegherà attrezzature contenenti supporti di memorizzazione assicurandosi che tutti i dati personali e i software precedentemente impiegati siano stati rimossi o sovrascritti in maniera sicura, prima dell'eliminazione o del riutilizzo dei supporti stessi. Nell'assicurare un approccio coerente ed efficace per la gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, il Titolare ed il Responsabile prevederanno controlli periodici volti a prevenire e affrontare in maniera adeguata ed efficace gli incidenti di sicurezza.

Un eventuale incidente nella sicurezza delle informazioni dovrà comportare un processo di valutazione da parte del Responsabile del trattamento, come parte del suo processo di gestione degli incidenti, volto a determinare se una violazione delle informazioni riguardante i dati personali ha avuto luogo. Non ogni evento relativo alla sicurezza delle informazioni avrà questo effetto, ma solo quello che causa un effettivo o significativamente probabile accesso non autorizzato ai dati personali o a una delle infrastrutture del Responsabile con le quali viene effettuato il trattamento o ad una delle strutture che contengono dati personali e potrebbe includere, senza alcuna limitazione, ping o attacchi di rete su firewall o edge server, scan delle porte di comunicazione, tentativi di autenticazione non riusciti, attacchi DOS e sniffing di pacchetti.

Il Responsabile del Trattamento metterà inoltre a disposizione del Titolare ogni strumento informatico necessario o comunque utile a consentire l'accesso, la correzione e/o la cancellazione dei dati.

Il **Responsabile** è tenuto, in relazione ai soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure, ove ritenute applicabili al trattamento di specie:

- 1) individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento loro le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto autorizzato al trattamento sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;

- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto autorizzato al trattamento e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri soggetti autorizzati al trattamento, neppure in tempi diversi;
- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) le credenziali scadute o comunque disattivate non verranno in alcun modo messe a disposizione di altri soggetti;
- 11) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento del soggetto autorizzato al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti autorizzati della loro custodia;
- 12) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 13) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;
- 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque periodicamente ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi.

Il Responsabile garantisce che le persone coinvolte nel trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in particolare i dipendenti del Responsabile ed eventuali ulteriori responsabili e loro dipendenti, tratteranno tali dati personali secondo le istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile garantisce che il personale impiegato è vincolato alla confidenzialità e che lo stesso è formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto e puntualmente istruito sulle modalità di esecuzione di tali attività.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il **Responsabile** del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (c.d. dati particolari), cioè quelli di cui al art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, il **Responsabile** deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui tutti i dati personali e i software precedentemente utilizzati siano stati rimossi o sovrascritti in maniera sicura, prima dell'eliminazione o del riutilizzo dei supporti stessi; In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento.
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato (anche attraverso processi di pseudonimizzazione), ovvero che la memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

In merito al **trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici**, il **Responsabile** è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto **divieto**, al **Responsabile** designato, della **diffusione** dei dati, della **comunicazione** non autorizzata a terzi e più in generale è fatto **divieto** di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del **Titolare**.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal **Responsabile** del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di

eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il **Responsabile** è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare del trattamento, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il **Responsabile** è tenuto a mettere a disposizione del **Titolare** tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa privacy.

Il **Responsabile**, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al **Titolare** le informazioni necessarie a quest'ultimo per la compilazione del proprio "Registro dei trattamenti". Il Responsabile si impegna – nei limiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – a conservare le registrazioni relative al trattamento dei dati personali svolto in qualità di Responsabile per conto del Titolare (art. 30, paragrafo 2, GDPR).

Qualora il **Titolare** intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, il **Responsabile** sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Il **Responsabile**, qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione la figura del "Responsabile per la protezione dei dati personali", quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il **Titolare**.

Il **Responsabile** collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.